



CITTÀ  
DI ANDRIA

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 39**  
**ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) - paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..**

L'anno duemila venti il giorno venti del mese di luglio alle ore 13,05, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Brunella ASFALDO.

***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

**Premesso che:**

- con D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi*", è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN);
- con il D.Lgs. n. 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del predetto D.Lgs. n. 118/2011, nonché del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli Enti locali alle nuove regole di contabilità armonizzata;
- che le nuove norme contabili trovano piena e cogente applicazione per gli enti territoriali, in particolare, con riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) ed al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011);

**Dato atto che:**

- il nuovo ordinamento contabile, al fine di rafforzare il ruolo della programmazione, ha previsto l'introduzione del DUP - Documento Unico di Programmazione-, novellando

l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali, che testualmente recita: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- il Documento Unico di Programmazione è stato previsto in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, così come disposto dall'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., completamente riformulato ad opera del richiamato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, innanzi citato;
- il predetto art. 170, al comma 1, stabilisce: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione";

**Richiamato** l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

**Articolo 170 Documento unico di programmazione**

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

*7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.*

**Rilevato che:**

- con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 17-12-2019) è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 4 del 14/01/2020 si è proceduto alla approvazione dell'esercizio provvisorio per l'anno 2020 e alla presa d'atto del bilancio di esercizio provvisorio e approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio 2020;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 11 del 31/01/2020 si è proceduto alla approvazione dell'esercizio provvisorio e determinazione del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019;
- la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 5 marzo 2020, ha espresso parere favorevole al differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l'anno 2020;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) ha rinviato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020;

**Richiamato**, il principio della programmazione (punto 8 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede che:

- Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

**Ricordato** che con riferimento alla struttura del documento ed in recepimento di quanto indicato nell'art. 170, innanzi integralmente riportato, vengono individuati, nei paragrafi 8.1 e 8.2 dell'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, rispettivamente i contenuti della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO) di cui si compone il D.U.P. In particolare:

1. la **sezione strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
2. la **sezione operativa** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione;

**Considerato**, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa, comprende le programmazioni settoriali dell'Ente e, precisamente:

- a) la programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- b) la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- c) il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- d) tutte le ulteriori programmazioni relative all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore preveda la redazione ed approvazione, quali, a titolo esemplificativo, i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, conv. con Legge n. 111/2011;

**Rilevato che:**

- con D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, rubricato “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), successivamente modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017, è stato introdotto il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, che contiene profonde innovazioni in tema di programmazione, in particolare con riferimento ai lavori pubblici ed agli acquisti di forniture e servizi che, sostanzialmente, superano quelle già introdotte dalla legge di stabilità n. 208/2015, e che si sovrappongono alle stesse con l'abrogazione delle previsioni contenute nel regolamento attuativo DPR n. 207/2010 (art. 271);

- il primo comma dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 2016 citato sancisce “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.” (comma 1);

- con riferimento al programma biennale degli acquisti di beni e servizi, si precisa che lo stesso deve contenere gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro; inoltre nell'ambito del programma, dovranno essere individuati i bisogni che possono essere soddisfatti con i capitali privati;

- con riferimento al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. hanno semplificato l'iter di programmazione dei lavori pubblici, abrogando la previgente normativa contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel DPR n. 207/2010, per adeguarlo ai nuovi principi contabili sulla programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

**Rilevato, altresì, che:**

- in data 16 gennaio 2018, è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 14, contenente il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” - (18G00038), il

quale all'art. 1 sancisce espressamente *“1. Il presente decreto reca la disciplina di attuazione dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito «codice».”*;

- l'art. 9 del medesimo D.M., rubricato *“Disposizioni transitorie e finali”* stabilisce *“1. Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.”*;

- gli artt. 3 e 6 D.M. cit. prevedono che le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, debbano adottare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, sulla base degli schemi-tipo allegati al decreto e parte integrante dello stesso;

#### **Dato atto che:**

- nel preciso intento di attuare la volontà del legislatore, con nota prot. n. 0099364/2019, si chiedeva ai Dirigenti dell'Ente, ognuno per il proprio ambito di competenza, di porre in essere gli atti propedeutici necessari per l'adozione delle programmazioni settoriali dell'approvando D.U.P. 2020-2022 (in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011);

- a seguito di nuovi atti di indirizzo della gestione commissariale, con nota prot. n. 0045701 del 03/06/2020, si invitavano gli stessi Dirigenti ad attualizzare, con relazioni dettagliate per singolo obiettivo, le proposte già formulate per la predisposizione del DUP per il triennio 2020/2022;

#### **Evidenziato che:**

- il comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41, comma 1 lett. g) del D.Lgs n. 97/2016, stabilisce che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”*;

- in ossequio a quanto normativamente previsto, ritenendo che il Documento Unico di Programmazione, quale atto programmatico per eccellenza, sia la sede più idonea per accogliere la definizione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, l'Ente, già in sede di approvazione del D.U.P. 2019-2021, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2019, e della relativa Nota di Aggiornamento (Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri dell'Giunta Comunale, n. 6 del 19/07/2019) ha provveduto a dedicare un apposito paragrafo agli obiettivi strategici e gestionali in materia di anticorruzione e trasparenza, aventi rilevanza trasversale, coinvolgendo tutte le articolazioni organizzative dell'Ente;

**Rilevato**, altresì, che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'Ente e del contesto normativo di riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario

coinvolgimento della struttura organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi, tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

**Visti:**

- gli indirizzi forniti dalla Gestione Commissariale e richiamata al tal fine la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 4 del 10 luglio 2019 che approva le prime linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso della gestione provvisoria Commissariale che hanno permesso la predisposizione del DUP;
- sulla base delle predette linee programmatiche, gli obiettivi strategici da inserire nel Documento Unico di Programmazione così come stabilito dall'art. 3 del nuovo SMIVAP approvato con Deliberazione dal Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 55 del 7 maggio 2020;

**Ritenuto** opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), per gli anni 2020-2022 (**All. sub. A**), anche al fine di recepire gli atti sottoelencati e precisamente:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 95 del 14/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Ente ha approvato il *Piano dei fabbisogni del personale 2020/2022 e il piano occupazionale per l'anno 2020*, procedendo altresì alla verifica della consistenza della dotazione organica dell'Ente, ai sensi dell'art. 39 della legge 449/1997, oltre che dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 (**All. sub. A/1**);
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 69 del 29/05/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato proposto al Consiglio per la successiva approvazione il "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022*" (**All. sub. A/2**);
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 39 del 17/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il *Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di forniture e servizi ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.* (**All. sub. A/3**);
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 31 del 03/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il *nuovo schema del Programma Triennale 2020-2022 e dell'Elenco Annuale 2020 delle Opere Pubbliche* (**All. sub. A/4**);
- la Deliberazione della della Giunta Comunale n. 34 dell'8 marzo 2019 di approvazione del "*Piano Triennale 2019/2021 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali*" (**All. sub. A/5**);

**Dato atto**, altresì, che con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 90 del 7 luglio 2020 è stato approvato il documento denominato "Programmazione degli Obiettivi Istituzionali per il periodo 2020-2022" individuati sulla base delle Linee programmatiche (**All. sub B**);

**Rilevato**, pertanto, alla luce di quanto suesposto, che, per quanto attiene, nello specifico, alla programmazione settoriale, si è ritenuto, dunque, coerente farla confluire esclusivamente nella Sezione Operativa del DUP 2020/2022 quale atto di programmazione

propedeutico alla stesura del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, in fase di predisposizione, nel quale troverà attuazione;

**Richiamata** la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 96 in data 15/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. 0057619/2020, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa da parte dei Dirigenti/Responsabili di Settore, *ratione materiae*, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**Acquisito** il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile espresso dalla Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziario – Aziende Partecipate, Economato, Tributi, dott.ssa Vincenza Fornelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., del seguente tenore: “favorevole, in coerenza con la normativa vigente e le Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso della gestione provvisoria del Commissario Straordinario”.

**Evidenziato che**, ai sensi dell'art. 174, del D.Lgs. 267/00 così come novellato dall'art. 9-bis del Decreto Legge n. 113/2016 convertito dalla legge n. 160/2016 avente ad oggetto “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*” (c.d. *DL Enti Locali*), in materia di *approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni*”, non è più necessario allegare alla deliberazione di Giunta Comunale il parere dei Revisori dei conti;

**Visti:**

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

il D.M. n. 14/2018;

**DELIBERA**

- 1) **di approvare** quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il **Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022**, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale **Allegato sub. A**), unitamente ai relativi allegati subb. **A/1) - A/2) - A/3) - A/4 e A/5**, come da Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 96 in data 15/07/2020;
- 3) **di dare atto** che la presente deliberazione viene adottata tenendo conto del contesto normativo attuale in continua evoluzione e, per l'effetto, di stabilire che al recepimento di

eventuali modifiche derivanti da successive disposizioni di forte impatto sulla finanza locale, si provvederà con l'approvazione di appositi atti, nonché con successivi provvedimenti consequenziali, al fine di porre in essere le dovute azioni, a seguito della definizione del quadro normativo di riferimento, nel rispetto di quanto deliberato con il presente atto;

4) **di dare atto** che con Deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 90 del 7 luglio 2020 è stato approvato il documento denominato "Programmazione degli Obiettivi Istituzionali per il periodo 2020-2022" individuati sulla base delle Linee programmatiche (All. sub B);

5) **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito web del Comune di Andria all'Albo Pretorio on line e nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, così come riformato dal D.Lgs. n. 97/2016;

6) **di dichiarare** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante il rispetto del termine legislativamente sancito ai fini della sua adozione, quale atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario.

=====GM



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
COMUNE DI ANDRIA

**OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE 2020-2022**

Il giorno quindici del mese di Luglio alle ore 12,30, il sottoscritto Collegio dei Revisori, convocato in modalità telematica, si è riunito per esprimere il richiesto parere sul DUP 2020/2022.

**PREMESSA**

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ricevuta a mezzo pec in data 15/07/2020 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Andria per gli anni 2020-2021-2022;

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di

riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente, individuando le politiche che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio;

d) *(eliminare se non ricorre la fattispecie)* che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti);

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione.

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale

presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

## VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

### **1) Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione:

- *è stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 03/03/2020;*

### **2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n...69 del 29/05/2020;

### **3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n.39 del 17/03/2020;

### **4) Programmazione del fabbisogno del personale**

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2020-2022,

- *è stata oggetto di deliberazione della Giunta comunale n.95 del 14/07/2020.*

## **CONCLUSIONE**

### **Tenuto conto**

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
- b) che tale parere sarà fornito in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

### **Esprime parere favorevole**

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al punto "Verifiche e riscontri".

L'organo di revisione

f.to Dott. Rocco Vito Roberto Bellomo

f.to Dott. Madia Maria Capitanio

f.to Girolamo Dispaldro

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
*f.to* dott. Gaetano TUFARIELLO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to* dott.ssa Brunella ASFALDO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 20 LUG. 2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott.ssa Brunella ASFALDO

